

N. 03610/2013 REG.PROV.CAU.

N. 08268/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8268 del 2013, proposto da:

Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, Lega per L'Abolizione della Caccia .A.C., Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, Ente Nazionale Protezione Animali Enpa Onlus, Lega Italiana Protezione Degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia Onlus, Legambiente Onlus, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso Valentina Stefutti in Roma, viale Aurelio Saffi n. 20;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Ricci ed elettivamente domiciliata presso il difensore nella sede dell'Avvocatura dell'Ente, situata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

nei confronti di

Ente Produttori Selvaggina, in persona del Presidente p.t.;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto T00163 avente ad oggetto il Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2013/14, comprensivo dell'Allegato A "Calendario Venatorio e regolamento per la stagione 2013-14", nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e Ispra - Istituto Superiore della Protezione e la Ricerca Ambientale (Ex Infs);

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2013 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un sommario esame, le censure formulate in ordine al difetto di motivazione e carenza di istruttoria non appaiono destituite di fondamento, anche tenuto conto del rapporto depositato dall'ISPRA in data 17 settembre 2013;

Ritenuto che, ciò detto, sussistano le ragioni per l'accoglimento della sospensiva in ordine alle previsioni del calendario venatorio riguardanti le specie di uccelli e – più in generale – gli animali di cui si fa menzione nel ricorso (in particolare, la lepre, il fagiano e gli uccelli indicati a pagg. 29 – 30), nei limiti in cui si discostano dalle indicazioni dell'ISPRA;

Ritenuto, peraltro, che le spese della presente fase di giudizio debbano essere liquidate a favore della parte ricorrente in euro 500,00, oltre IVA e CPA;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie la su indicata domanda incidentale di sospensione nei termini e nei limiti indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 dicembre 2013. .

Condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, così come liquidate in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2013 con l'intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)